

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2341

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, PIRO, FARIGU, LA GLORIA, LANDI

Agevolazioni a favore dei sordomuti di cui alla legge
26 maggio 1970, n. 381

Presentata il 4 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge-quadro sull'*handicap*, 5 febbraio 1992, n. 104, ha previsto una serie di misure nei vari campi della prevenzione e ha posto principi generali cui l'ordinamento deve informarsi per prevenire e rimuovere le condizioni che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona sordomuta alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

In attuazione di tali principi si rende necessario promuovere l'emanazione di norme intese ad assicurare una reale integrazione del sordomuto nel mondo del lavoro e nella società. Sono infatti note le condizioni di grave disagio morale ed economico in cui si trovano le persone sordomute cui è quasi sempre preclusa la possi-

bilità di accedere ai servizi pubblici essenziali, come l'informazione, che, se sono importanti per le persone normali, assumono carattere di impellente necessità per i sordomuti, costretti all'isolamento per l'impossibilità di usufruire di detti servizi. Relativamente ai servizi televisivi e telefonici si è ben lungi dalla concreta realizzazione di progetti volti a rendere possibile l'accesso dei sordomuti all'informazione. Occorre, pertanto, stabilire speciali agevolazioni che consentano ai sordomuti di far fronte al maggiore costo di detti servizi, non sembrando giusto che la mancata attuazione, da parte dello Stato e di altri enti, delle norme che prevedono il diritto alla libera circolazione ed all'informazione debba tradursi in un danno per i sordomuti, aggravando sensibilmente la loro condizione.

In analogia a quanto attualmente previsto per i ciechi civili assoluti, per i quali è riconosciuta una riduzione delle tariffe ferroviarie si propone in favore dei sordomuti riconosciuti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, una riduzione del 50 per cento del costo dei mezzi ferroviari, facendo salve le più favorevoli concessioni eventualmente già previste per i viaggi sui mezzi pubblici locali, urbani ed extraurbani.

Inoltre, considerata l'inaccessibilità, da parte dei sordomuti, ai telefoni pubblici e la conseguente loro necessità di servirsi di telefoni cellulari anche per comunicazioni urgenti al loro stato di invalidità, la presente proposta di legge prevede la concessione di un contributo del 50 per cento sul prezzo di vendita per l'acquisto di detti

apparecchi e la riduzione, di eguale misura, del canone di abbonamento telefonico, prevedendo, nell'occasione, la stessa riduzione per i canoni di abbonamento per la ricezione delle trasmissioni televisive, per dare ai sordomuti una comprensibile agevolazione per l'accesso all'informazione televisiva.

È infine proposta, per i sordomuti riconosciuti dalla legge, una contribuzione per utilizzare sveglie con segnalatori luminosi e orologi con sveglia tramite generatore di vibrazioni incorporato.

La concessione delle suddette agevolazioni risponde ad indubbie ragioni di equità, per cui riteniamo doveroso presentare l'unita proposta di legge, il cui onere finanziario è previsto in lire 1 miliardo all'anno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sordomuti riconosciuti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, sono concessi i seguenti benefici:

a) riduzione pari al 50 per cento della tariffa relativa ai viaggi sui mezzi ferroviari, ferme rimanendo le condizioni di maggior favore già in vigore;

b) riduzione pari al 50 per cento dei canoni di abbonamento per la ricezione delle trasmissioni televisive e del canone di abbonamento telefonico;

c) contributo pari al 50 per cento del prezzo di vendita per l'acquisto di telefoni cellulari;

d) contributo per l'acquisto di sveglie con segnalatori luminosi e orologi con sveglia tramite un generatore di vibrazioni incorporato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.